



VERBAND DER EUROPÄISCHEN SOZIALEN APOTHEKEN
EUROPEAN UNION OF THE SOCIAL PHARMACIES
UNION EUROPEENNE DES PHARMACIES SOCIALES
UNIONE EUROPEA DELLE FARMACIE SOCIALI
EUROPESE UNIE VAN DE SOCIALE APOTHEKEN
EUROPEJSKA UNIA APTEK SOCIALNYCH
UNIÃO EUROPEIA DES FARMÁCIAS SOCIAIS

CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE

DECISIONE DI CONTRARRE
del
DIRETTORE GENERALE VICARIO.

Prot. n. 279 del 11/06/2024

Oggetto: Decisione di contrarre tramite affidamento diretto, ex art. 50 Dlgs 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici); per la fornitura di farmaci, dispositivi medici, e parafarmaci.
Ditta: Ce.Di.Far. Srl – Via Ponte delle Tavole 5/7- 80030 San Vitaliano (NA)-

C.I.G: B20AD167FD

Prot. n.279 del 11/06/2024

DECISIONE A CONTRARRE
DEL DIRETTORE GENERALE VICARIO

Oggetto: Decisione di contrarre tramite affidamento diretto ex art. 50 Dlgs 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici); per la fornitura di farmaci, dispositivi medici, e parafarmaci.
Ditta: Ce.Di.Far. Srl – Via Ponte delle Tavole 5/7- 80030 San Vitaliano (NA)-
P.IVA: 0131804215.

CIG: B20AD167FD

Visto:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”, ed in particolare:
- L’art. 109 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di competenza professionale;
- L’art. 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di atti di gestione amministrativa;
- L’art. 182, in materia di impegno della spesa;
- L’art. 147 bis, in merito al controllo sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto;
- Il D.lgs. 118/2011, attuativo della Legge Delega sul federalismo fiscale n. 42/2009 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e il D.lgs. Vo 30 marzo 2001 n.165;
- l’art. 6-bis della L. 241/1990 che testualmente dispone: “Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” e dato atto che, in relazione all’adozione del presente atto, non sussiste alcuna causa di incompatibilità del responsabile;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il comma 8 dell’articolo 183 del D. Lgs 267/2000 che recita “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo

Pagina 2

stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

- L' art. 17 comma 1 del D.lgs. 36/2023; il quale prevede che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Premesso che:

- il presente affidamento avviene in assenza di conflitto di interessi e nel rispetto delle seguenti normative: art. 42 del D.Lgs 50/2016; art. 7 del DPR 62/2013; Linee Guida ANAC e del codice di comportamento adottato da questa Amministrazione.

Atteso che:

- per l'acquisizione della fornitura di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
- vige l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- vige l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

Dato atto che:

- il servizio da acquisire è pari ad € 62000,00 (comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e che il relativo CPV è presente sulla Piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dall'Ente, ossia SIAPS di SO.RE.SA;
- che il fornitore ha presentato un'offerta pari ad € 61990,00
- che tale offerta è stata accettata dalla stazione appaltante;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento ex art. 76 comma 2 lettera a D.lgs. 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici), sono rinvenibili nelle motivazioni illustrate in precedenza e nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023.
- Il sottoscritto, Direttore Generale Vicario/Legale Rappresentante, è stato nominato in data 02.12.2022 con verbale di consiglio di amministrazione n. 427.

Considerato che:

- il prezzo di affidamento dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione operata a cura del Responsabile del Servizio;
- al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante: fondi di bilancio.

Ritenuto possibile affidare l'appalto della fornitura sopra specificata all'operatore economico: in oggetto specificato; in quanto trattasi di operatore economico che per competenza e pregressa esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione della fornitura, e si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dalla Stazione Appaltante;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario tramite verifica del DURC;

Considerato che dal 1° gennaio 2024 la richiesta di CIG per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023 avviene attraverso:

- a) le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate PAD mediante interpolarietà con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Nazionale Dati PDND;
- b) la piattaforma contratti pubblici – PCP dell'Autorità, solo per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro e solo fino al 30 settembre 2024;

Dato atto che:

- la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (PAD) utilizzata dell'Ente per tale procedura è SIAPS di SO.RE.SA.

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.;


DI AFFIDARE, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico: Ce.Di.Far. Srl – Via Ponte delle Tavole 5/7- 80030 San Vitaliano (NA)- P.IVA: 0131804215, la fornitura in oggetto, per un importo pari ad € 61990,00 in ragione di un anno (compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) I.V.A. esclusa, mediante affidamento diretto ex art. 50 Dlgs 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici);

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del rappresentante legale;

DI DARE ATTO CHE

- Per quanto sopra specificato, quindi, il costo complessivo del presente affidamento trova copertura nel bilancio dell'Ente e si certifica la regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs 267/00.
- la presente determinazione verrà pubblicata sul sito Web istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi del Dlgs 14 marzo 2013 n. 3 e s.m.i.
- gli affidatari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 si assumeranno, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti pubblici di cui al comma 7 del citato articolo.

Il direttore generale vicario
dott. Romeo Nesi



**CONSORZIO
FARMACEUTICO
INTERCOMUNALE**



VERBAND DER EUROPÄISCHEN SOZIALEN APOTHEKEN
EUROPEAN UNION OF THE SOCIAL PHARMACIES
UNION EUROPEENNE DES PHARMACIES SOCIALES
UNIONE EUROPEA DELLE FARMACIE SOCIALI
EUROPESE UNIE VAN DE SOCIALE APOTHEKEN
EUROPEJSKA UNIA APTEK SOCIALNYCH
UNIÃO EUROPEIA DAS FARMÁCIAS SOCIAIS